

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16965 Anno 2026
Presidente: PAZZI ALBERTO
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data pubblicazione: 30/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 16853/2020 r.g. proposto da:

Fallimento TRASFORMABILI S.R.L. (già Stema S.r.l.), C.F. 02735500155, con sede legale in Ronco Briantino (MB), via E. Mattei n. 9, in persona del legale rappresentante e Curatore Fallimentare Dr. Prof. Riccardo Luigi Tofani, C.F. TFNRCR65E17I625H, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Del Bufalo (C.F. DLBLRA55E69H501H), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Roma, via Tacito 23, PEC lauradelbufalo@ordineavvocatiroma.org.

- **ricorrente** -

contro

Fallimento GLAM S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore Dott. Marco Vescovi Verdiani, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Stanghellini, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38 presso lo studio dell'Avv. Paolo Panariti, giusta procura speciale ad litem in atti.

- **controricorrente** -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso l'ordinanza n. cron. 2836 del 29/5/2020, del Tribunale di Pistoia - Sezione fallimentare - nel procedimento rg. 51\2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1. In data 3/10/2019 Trasformabili s.r.l. in concordato preventivo e in liquidazione proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento Glam s.r.l. (già Aerre s.r.l.) con la quale chiedeva l'ammissione, con il privilegio ipotecario, del proprio credito, in virtù dell'iscrizione ipotecaria in data 11/3/2019, per € 200.000.
2. In data 10/12/2019 Trasformabili s.r.l., nel frattempo dichiarata fallita il 9/10/2019, riceveva comunicazione da parte del Curatore di detto Fallimento, dell'avvenuto deposito del decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo del Fallimento Glam s.r.l., col quale, in riferimento alla sua domanda di ammissione al passivo, prevedeva l'esclusione del privilegio ipotecario "stante l'eccezione di revocatoria avanzata dal curatore ex art. 67 n. 4 L.F. poiché l'iscrizione dell'ipoteca è dell'11/03/19 ed il fallimento del 12/06/19".
3. Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall., il Fallimento Trasformabili s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Glam s.r.l., allegando la sussistenza di circostanze idonee a ritenere provata l'*inscientia decotionis* e ribadendo la domanda di riconoscimento del privilegio ipotecario.
4. Con ordinanza del 29.5.2020, sopra indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione revocatoria sollevata dalla parte opponente e così l'opposizione allo stato passivo proposta dal Fallimento Trasformabili s.r.l., con la motivazione che qui si riporta per quanto interessa in questa sede " .. in via preliminare - afferma l'ordinanza impugnata - va esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria formulata dal Fallimento Glam e accolta dal giudice delegato, in quanto, da un lato, tardiva e, dall'altro, priva di rilevanza nel caso in esame. Reputa, infatti il Collegio che la relativa eccezione e argomentazione è stata inammissibilmente formulata per la prima volta solo con la memoria autorizzata depositata a fronte di decreto di fissazione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udienza cartolare, dovendo invece la medesima essere spesa e articolata con il primo atto utile successivo all'ammissione del passivo oggetto di impugnazione e quindi con l'atto di opposizione, a nulla rilevando che la relativa eccezione è asseritamente rilevabile anche d'ufficio ed in ogni stato e grado".

4.1 Aggiungeva inoltre il Tribunale di Pistoia che "... la giurisprudenza citata a supporto dell'eccezione - Cass. S.U. 30416\2018 - è inconferente - in ciò sostanziandosi anche l'infondatezza della relativa eccezione - in quanto afferente ad un caso diverso da quello venuto all'attenzione del Tribunale".

4.2 L'opponente - argomentava sempre il Tribunale - aveva eccepito "l'inammissibilità dell'eccezione revocatoria se opposta ad un fallimento" e aveva sostenuto che la Curatela del Fallimento Glam non avrebbe potuto eccepire la revocabilità dell'ipoteca iscritta, in quanto essa è fallita con sentenza 9.10.2019, facendo leva sul principio della cristallizzazione del passivo del fallito (in questo caso quello di Trasformabili s.r.l.) e dunque sulla pretesa insensibilità del patrimonio dello stesso alle pretese di terzi.

4.3 Ma - proseguiva oltre il Tribunale - "l'eccezione si fonda su un errore di fondo e non tiene conto che, nel caso che ci affatica, è il Fall. Trasformabili che vanta pretese creditorie nei confronti del Fallimento Glam e non l'inverso, richiedendo il riconoscimento di un privilegio ipotecario sugli immobili della fallita Glam srl, in guisa che, aderendo all'impostazione dell'opponente, si finirebbe per riconoscere al fallimento opponente un privilegio che la società in bonis non avrebbe potuto validamente ottenere."

4.4 Evidenziava, infine il Tribunale di Pistoia che: "Inconferente è sul punto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operata dall'opponente .., sol che si consideri che la stessa attiene all'ipotesi in cui - invero, per nulla diversa da quella in cui si trovava il Fallimento opponente - l'azione revocatoria è stata esercitata nei confronti di un soggetto fallito ed avverso l'atto di acquisto di un'azienda ad un prezzo ritenuto vile, al fine di recuperarla al patrimonio del fallito, mentre, nel caso in esame, un creditore poi fallito pretende di vantare un'ipoteca nei confronti di altro soggetto fallito, il quale oppone la revoca dell'ipoteca ex art. 67, comma I, n. 4 L. F.". Né, peraltro - concludeva il Tribunale - "sarebbe possibile attribuire allo status di fallito o meno del

creditore insinuato al passivo la capacità di alterare la natura e le caratteristiche del credito vantato, peraltro, laddove si consideri che l'odierno opponente ha chiesto l'ammissione al passivo come soggetto in bonis (v. istanza di ammissione al passivo Trasformabili srl 3.10.2019, in atti)".

5. Il decreto, pubblicato il 29/5/2020, è stato impugnato dal Fallimento Trasformabili s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento Glam s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il fallimento ricorrente precisa di aver impugnato il decreto sopra indicato limitatamente al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della "domanda/eccezione" revocatoria dell'iscrizione ipotecaria di Trasformabili S.r.l., prestando acquiescenza all'ordinanza predetta nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione nel merito, e cioè circa il mancato assolvimento da parte dell'esponente dell'onere della prova dell'*inscientia decotionis* di Glam S.r.l., al momento dell'iscrizione ipotecaria.

1.1 Si deduce con il primo motivo "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1^o, n. 3, c.p.c., dell'art. 67, n. 4, L. Fall. e dell'art. 99, comma 2^o, n. 4, L. Fall., in relazione all'inammissibilità della domanda o eccezione revocatoria nei confronti di un Fallimento ed alla sua rilevanza d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento".

1.2 Si censura, in particolare, il provvedimento impugnato per aver accolto la domanda revocatoria proposta dal Curatore del Fallimento Glam S.r.l. in sede di verifica del credito e per avere, dunque, disposto l'inefficacia dell'ipoteca di Trasformabili S.r.l. dell'11/3/2019. Sostiene il fallimento ricorrente che la norma predetta, infatti, non andasse applicata al caso di specie, conformemente al reiterato insegnamento del giudice di legittimità che prevede l'inammissibilità della domanda revocatoria nei confronti di un fallimento, atteso che il patrimonio di questo si cristallizza alla data di apertura del concorso e diventa insensibile a pretese o diritti vantati da terzi successivamente a detta data.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.3 Nel caso di specie - precisa il ricorrente - la domanda revocatoria dell'iscrizione ipotecaria del Fallimento Trasformabili S.r.l. era stata formulata per la prima volta dal Curatore del Fallimento Glam S.r.l. nel verbale di verifica dello stato passivo del 5/11/2019 e confermata con il decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo del 10/12/2019, mentre il Fallimento di Trasformabili S.r.l. era stato dichiarato in data 9/10/2019 e la pubblicazione della sentenza ex art. 17 L. Fall. la rendeva opponibile al Fallimento Glam S.r.l., anche se non prodotta con l'atto introduttivo, bensì solo con nota di deposito 5/2/2020.

2. Con il secondo mezzo si deduce la "nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 360, comma 1^o, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2^o, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile, risultante in via diretta dal testo della dell'ordinanza e costituzionalmente rilevante, ai sensi dell'art. 111, comma 6, Costituzione".

2.1 Si evidenzia da parte del fallimento ricorrente che il Tribunale di Pistoia aveva reputato infondata l'eccezione di inammissibilità della revocatoria, perché la giurisprudenza delle Sezioni unite richiamata dal Fallimento opponente sarebbe "afferente ad un caso diverso da quello venuto all'attenzione del Tribunale". E la diversità, secondo il giudice de quo, starebbe nel fatto che mentre nel caso di specie si chiedeva la revoca dell'ipoteca a garanzia di un credito del fallito, nel caso all'esame delle Sezioni Unite si chiedeva la revoca di un atto di alienazione di un'azienda a prezzo ritenuto vile.

2.2 Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel ritenere diverse tra loro fattispecie del tutto identiche (nell'ottica della tutela del patrimonio del fallito), avrebbe reso alla decisione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità della revocatoria una motivazione meramente apparente che non consentirebbe di comprendere la *ratio* decisoria e che avrebbe inibito qualsivoglia effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.

2.3 Aggiunge che il predetto patrimonio si compone, all'evidenza, sia di crediti (garantiti o meno) che di beni (di valore più o meno elevato o di prezzo vile): ma in ogni caso, detto patrimonio, al momento della declaratoria di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fallimento, si "cristallizza" e diventa "insensibile/intangibile/inattaccabile" da pretese di terzi formatesi dopo detta dichiarazione di fallimento.

2.4 Ne consegue – in tesi - che, allo stesso modo in entrambi i casi, dal patrimonio del fallito non sarebbe potuto uscire, mediante revocatoria, né il credito garantito da ipoteca, né l'azienda acquistata a prezzo vile, perché ormai detti cespiti si erano definitivamente cristallizzati nel patrimonio del fallito. Sempre secondo il ricorrente, la nuova pretesa revocatoria, successiva al fallimento del destinatario di essa, avendo effetto nuovo e costitutivo di una modificazione patrimoniale, non avrebbe potuto produrre effetti in violazione del principio di "cristallizzazione del patrimonio del fallito alla data di dichiarazione del suo Fallimento".

2.1 I due motivi – che possono trovare una trattazione congiunta – sono infondati.

2.2 La *quaestio facti* può essere così sintetizzata: Trasformabili s.r.l. in concordato si insinua in data 3 ottobre 2019 al passivo di Glam s.r.l., chiedendo di vedersi riconosciuto il privilegio ipotecario al credito insinuato; sei giorni dopo, e cioè il 9 ottobre 2019, fallisce ed il curatore il 5 novembre 2019 solleva l'eccezione revocatoria per le vie brevi.

Il G.D. del fallimento Glam ammette dunque il credito insinuato, ma in chirografo, accogliendo l'eccezione di revocatoria avanzata in via breve dal curatore ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., perché Trasformabili aveva iscritto ipoteca l'11 marzo 2019 ed il fallimento era stato dichiarato il 12 giugno 2019.

2.3 Da un lato, la parte ricorrente ha ragione laddove afferma che la contestazione sull'ammissibilità dell'eccezione revocatoria in via breve non era soggetta ai limiti decadenziali previsti dall'art. 99 l. fall., posto che la detta questione integrava una mera difesa in ordine alla proponibilità delle domande avversarie.

Nel resto le obiezioni sollevate dal fallimento ricorrente non sono condivisibili. Ed invero, non può essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui l'eccezione revocatoria fra fallimenti non si possa sollevare, al pari, cioè, dell'azione revocatoria, perché il fallimento del creditore cristallizzerebbe il suo patrimonio, rendendolo insensibile alle modifiche intervenute dopo la declaratoria di fallimento.

Per dirimere la controversia occorre ricordare i principi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di inammissibilità dell'azione revocatoria tra fallimenti (sent. n. 12476/2020).

In tale arresto, è stato chiarito che: (i) oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione; (ii) il positivo esercizio dell'azione revocatoria contrasta con la necessità di "cristallizzare" l'attivo alla data del fallimento e finirebbe per sottrarre il bene che ne costituisce l'oggetto alla garanzia dei creditori; (iii) ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdotta prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione) - non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente; (iv) in questo caso i creditori dell'alienante (e per essi il curatore fallimentare ove l'alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva in ordine all'azione revocatoria non esperibile tra fallimenti.

2.4 Ne consegue che la tesi perorata dal ricorrente - secondo cui il patrimonio del fallito si cristallizza e diventa "insensibile/intangibile/inattaccabile da pretese di terzi formatesi dopo la dichiarazione di fallimento" - non risulta condivisibile, posto che "il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l'atto di alienazione, vale a dire dopo l'atto di frode determinativo della lesione della garanzia patrimoniale ma prima che l'azione revocatoria sia esercitata, impedisce solo l'esercizio dell'azione costitutiva, non anche invece l'esercizio di quell'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale" (così, Cass. Sez. Un., sent. n. 12476/2020, cit. supra).

2.5 A ciò va aggiunto che l'eccezione revocatoria sollevata in via breve dal curatore non recupera nulla all'esclusiva garanzia patrimoniale del fallimento eccipiente (assoggettando, cioè, quanto recuperato ad esecuzione concorsuale nell'altra procedura), ma influisce semplicemente sulla natura del credito insinuato (come correttamente rilevato anche dal Tribunale), paralizzando la richiesta di riconoscimento del privilegio attraverso la declaratoria di inefficacia della reclamata prelazione ipotecaria.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

"A differenza della domanda revocatoria svolta in via principale da un fallimento contro altro fallimento e rivolta al recupero di un bene all'attivo patrimoniale del debitore poi dichiarato fallito, per la quale è ormai pacifico il regime di inammissibilità della domanda (Cass. Sez. Un. 12476/2020), in sede di verifica dei crediti (e di successiva opposizione allo stato passivo) al creditore ipotecario che agisce per l'insinuazione allo stato passivo del suo credito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della sua domanda, è stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte della curatela fallimentare insinuata dalla predetta domanda l'eccezione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall., essendo la predetta eccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata *ex adverso* dalla curatela fallimentare che domanda l'insinuazione al passivo del suo credito e non integrando, peraltro, tale soluzione processuale alcuna violazione del principio di "cristallizzazione" del passivo fallimentare determinata dalla declaratoria fallimentare del debitore".

3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

La novità e complessità delle questioni trattate consigliano la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 30/4/2026

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale